

Brescia, lì 19.09.2013

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: "BONUS ARREDAMENTO" ANCHE SENZA BONIFICO**Possibile pagare con carta di credito o di debito, ma elettrodomestici e mobili devono essere destinati a unità residenziali o parti comuni**

Per usufruire della nuova detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di **mobili** e di determinati **elettrodomestici** (c.d. "bonus arredamento") **non è necessario** effettuare i pagamenti mediante **bonifico** bancario o postale, ma si possono utilizzare anche **carte di credito** o di debito.

I mobili e gli elettrodomestici devono però essere destinati all'**arredo** di **unità immobiliari** residenziali oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, oppure delle **parti comuni** di edificio residenziale oggetto di interventi anche di manutenzione ordinaria.

Sono questi i principali **chiarimenti** dell'Agenzia delle Entrate contenuti nella circolare 29 di ieri, che analizza la nuova agevolazione disciplinata dall'art. 16 comma 2 del DL 4 giugno 2013 n. 63 convertito nella L. 3 agosto 2013 n. 90.

Come precisato dall'Agenzia, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli **acquisti** di:

- **mobili**, quali letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché di **materassi** e di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile; **non** sono **agevolabili**, invece, gli acquisti di **porte**, di pavimentazioni (es. il parquet), di **tende** e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;
- **grandi elettrodomestici di classe energetica** non inferiore alla "A+", ovvero classe "A" per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è **obbligatoria** l'etichetta energetica;
- grandi elettrodomestici per i quali **non** sia ancora previsto l'**obbligo** di **etichetta energetica**.

Rientrano nei "grandi elettrodomestici", ad esempio, **frigoriferi**, congelatori, lavatrici, asciugatrici, **lavastoviglie**, apparecchi di cottura, **stufe** elettriche, piastre riscaldanti elettriche, **forni** a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, **ventilatori** elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Per fruire della detrazione, i suddetti beni devono essere **nuovi** ed **acquistati** nel periodo **dal 6 giugno al 31 dicembre 2013**. Sono detraibili anche le **spese di trasporto** e di **montaggio** dei beni acquistati.

I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono però essere "finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione".

Secondo l'Agenzia, il "bonus arredamento" è **collegato** ai seguenti **interventi edilizi**, in relazione alle **spese** sostenute **dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013**, per le quali si usufruisce della specifica **detrazione IRPEF** "maggiorata" del **50%**:

- **manutenzione ordinaria** sulle **parti comuni** di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
- **manutenzione straordinaria** su singole unità immobiliari residenziali e sulle **parti comuni** di edificio residenziale;
- **restauro e risanamento conservativo** su singole unità immobiliari residenziali e sulle **parti comuni** di edificio residenziale;

- **ristrutturazione edilizia** su singole unità immobiliari residenziali e sulle **parti comuni** di edificio residenziale;
- interventi necessari alla **ricostruzione** o al **ripristino** dell'immobile danneggiato a seguito di **eventi calamitosi**, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti **interi fabbricati**, eseguiti **da imprese** di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva **alienazione** o assegnazione dell'immobile.

L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all'arredo di un **ambiente diverso** da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l'acquisto di un nuovo frigorifero). L'effettuazione degli interventi sulle **parti comuni condominiali**:

- consente di beneficiare del "**bonus arredamento**" in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle **parti comuni**;
- **non consente** invece ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all'arredo della **propria unità immobiliare** fruendo della nuova detrazione.

La data di **inizio lavori** deve essere **anteriore** a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di recupero edilizio siano sostenute prima di quelle per l'arredo.

L'ammontare complessivo della spesa agevolabile per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici non può essere superiore a **10.000 euro**. Al riguardo, viene chiarito che il limite è riferito alla **singola unità immobiliare**, comprensiva delle pertinenze, o alla **parte comune** dell'edificio oggetto dei lavori edilizi, **prescindendo** dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa. Il "bonus arredamento" può quindi "**moltiplicarsi**" in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all'arredo di **più unità immobiliari** oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio.

Per fruire della detrazione, i **pagamenti** degli acquisti di mobili ed elettrodomestici e delle relative spese di trasporto e montaggio devono essere effettuati:

- mediante **bonifici bancari o postali** contenenti: la **causale** del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; il **codice fiscale** del **beneficiario** della detrazione; il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- oppure mediante **carte di credito o carte di debito**; in questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di **utilizzo della carta** da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È inoltre necessario **conservare** la documentazione attestante l'effettivo **pagamento** (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le **fatture di acquisto** dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Distinti saluti.

Dott. Amedeo Begni